



COMUNE DI RIBERA -
Provincia di Agrigento

Disciplinare di incarico di collaborazione esterna " Medico competente"

Tra il Comune di Ribera, con sede in C/so Umberto I di seguito denominato "Committente", rappresentato dal Dott. Raffaele Gallo Dirigente del 3° Settore - Servizio Gestione Risorse Umane C.F. 00215200841 e la società MEDI-LAV s.r.l. con sede nella Via Plinio n. 1 - Mistretta (ME) avente codice fiscale e partita IVA 02112320839, qui rappresentata dall'Amministratore Unico sig. Nucera Serafino, nato a Messina il 17/01/1989, C.F. il 07/02/1956 e residente in Mistretta (ME) nella via Nazionale n. 97, C.F. NCRSFN89A17F158U, di seguito denominato "collaboratore"

Premesso che:

- con il presente atto le parti intendono instaurare un rapporto di lavoro di collaborazione esterna autonomo professionale senza vincolo di subordinazione avente per oggetto una prestazione d'opera ai sensi degli artt. 2222 - 2229 e seguenti del Codice Civile e dell'art. 409 n. 3 del codice di procedura civile;
- con determinazione dirigenziale n. 1 del 07/01/2013 è stato approvato il verbale della gara del 12.09.2012 ed è stato affidato l'incarico per l'epletamento della sorveglianza sanitaria di medicina del lavoro in attuazione degli adempimenti di cui al D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. alla società MEDI-LAV s.r.l. con sede nella Via Plinio n. 1- Mistretta (ME), che si avvarrà della collaborazione del dott. Nucera Carmelo, nato a San Lorenzo il (RC) il 07/02/1956 e residente in Mistretta (ME) nella via Nazionale n. 97, C.F. NCRCLM56B07H959V, in possesso sei requisiti previsti dal D. Lgs. 81/2008;
- con Procura Speciale ad negotia del 22/01/2010 il succitato sig. Nucera Serafino, nella qualità di Amministratore Unico della precitata società MEDI-LAV s.r.l., dichiara di nominare e costituire quale procuratore speciale il dott. Nucera Carmelo, nato il 07/02/1956, il quale può in nome, conto, veci ed interesse della Società, sottoscrivere con Enti Pubblici e privati qualsiasi tipo di contratto.

Ciò premesso, tra le parti

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1
Oggetto dell'incarico

1. Il committente affida al collaboratore l'incarico di Medico competente previsto dall'art. 18, comma 1, lett. a) del D. Lgs 9 aprile 2008, N. 81, da svolgere tramite il dott. Nucera Carmelo, nato a San Lorenzo (RC) il 07/02/1956 e residente in Mistretta (ME) nella via Nazionale n. 97, per effettuazione della sorveglianza sanitaria da svolgere secondo i principi della medicina del lavoro e del codice etico della Commissione internazionale di salute occupazionale (ICOH), del medesimo decreto Legislativo, al fine di realizzare gli obiettivi del T.U. in materia di sicurezza sul lavoro per l'assolvimento dei seguenti compiti previsti dall'art. 25 del D. Lgs n. 81/2008 :
 - a) collaborare con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi, all'attività di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori, per la parte di competenza, e all'organizzazione del servizio di primo soccorso;
 - b) programmare ed effettuare la sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41 del D. Lgs. 81/2008 attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici e tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati;
 - c) istituire, anche tramite l'accesso alle cartelle sanitarie e di rischio, di cui alla lettera f), aggiornare e custodire, una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore, concordando con il datore di lavoro il luogo di custodia;
 - d) consegnare al datore di lavoro, alla cessazione dell'incarico, la documentazione sanitaria in suo possesso, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo del 30 giugno 2003, n.196 e con salvaguardia del segreto professionale;
 - e) consegnare al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, la documentazione sanitaria in suo possesso fornendogli le informazioni riguardo la necessità di conservazione;

- f) inviare all'ISPESL, le cartelle sanitarie e di rischio nei casi previsti dal D.Lgs 81/2008, alla cessazione del rapporto di lavoro, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;
- g) fornire informazioni ai lavoratori sul significato della sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti e, nel caso di esposizione ad agenti con effetti a lungo termine, sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione della attività che comporta l'esposizione a tali agenti;
- h) informare ogni lavoratore interessato dei risultati della sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41 e, a richiesta dello stesso, rilasciargli copia della documentazione sanitaria;
- i) comunicare per iscritto, in occasione delle riunioni di cui all'articolo 35, al datore di lavoro, al responsabile del servizio di prevenzione protezione dai rischi, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, i risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria effettuata e fornire indicazioni sul significato di detti risultati ai fini della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori;
- l) visitare gli ambienti di lavoro almeno una volta all'anno o a cadenza diversa da stabilire in base alla valutazione dei rischi, da comunicare al datore di lavoro per l'annotazione nel documento di valutazione dei rischi;
- m) partecipare alla programmazione del controllo dell'esposizione dei lavoratori i cui risultati gli sono forniti con tempestività ai fini della valutazione del rischio e della sorveglianza sanitaria;
- n) comunicare, mediante autocertificazione, il possesso dei titoli e requisiti di cui all'articolo 38 del D. Lgs. 81/2008 al Ministero della salute nei termini di cui al medesimo decreto.
- o) mantenere rapporti e relazioni con il Servizio Sanitario Nazionale nei termini di cui all'art. 40 del D. Lgs. 81/08;
- p) effettuare la "sorveglianza sanitaria" nei termini e modalità e prescrizioni di cui all'art. 41 D. Lgs. 81/08;
- q) ogni altro adempimento connesso e previsto dal D. Lgs. n. 81/08.

Art. 2

Modalità di svolgimento della collaborazione

La collaborazione avente natura di lavoro autonomo professionale viene svolta, trattandosi di prestazioni professionali d'opera e/o di natura intellettuale, senza vincolo di subordinazione da parte del collaboratore nei confronti del committente.

Il collaboratore gode di autonomia nella scelta delle modalità tecniche per lo svolgimento della prestazione e garantisce che la stessa sia rispondente al risultato richiesto e funzionale rispetto agli obiettivi prefissati dal Committente.

Il Committente si impegna, qualora necessario per il corretto svolgimento della prestazione, ad assicurare il coordinamento con dipendenti dell'Ente.

Lo svolgimento dell'incarico prevede l'accesso e la frequentazione degli uffici dell'Ente.

Il collaboratore, compatibilmente con gli impegni assunti con il contratto, sarà libero di prestare anche in favore di terzi la propria attività purchè questa risulti compatibile e non concorrente con il rapporto di collaborazione instaurato con il Committente.

Il rapporto di collaborazione sarà risolto di diritto, ai sensi dell'art. 1456 del c. c., nel caso in cui a seguito di verifica da parte del committente dell'attività svolta dal collaboratore per terzi, risulti che si trovi ad avere rapporti di collaborazione o di lavoro subordinato che possono risultare formalmente o sostanzialmente incompatibili con il rapporto di collaborazione instaurato con il Committente.

Il collaboratore dichiara che non è dipendente di pubblica amministrazione.

Art. 3

Obblighi di riservatezza

Il collaboratore è tenuto ad osservare la regola del segreto d'ufficio a proposito di fatti, di informazioni, notizie od altro di cui avrà comunicazione o prenderà conoscenza nello svolgimento dell'incarico. Tali informazioni non potranno in alcun modo essere cedute a terzi.

Le clausole del presente articolo hanno per il committente carattere essenziale e irrinunciabile e la loro violazione potrà dar luogo alla risoluzione di diritto del contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del codice civile. Il collaboratore è tenuto a non svolgere attività che creano danno all'immagine e pregiudizio al committente.

Art. 4

Figure lavorative da sottoporre a sorveglianza sanitaria

Le figure lavorative da sottoporre a sorveglianza sanitaria sono 418 (dirigenti, personale tecnico ed amministrativo, personale della Polizia Municipale, autisti, lavoratori asili nido, centralinisti, addetti fotocopiatrice, uscieri, custodi, personale ausiliario e personale servizio civico).

Art. 5

Decorrenza e durata dell'incarico

Il presente contratto ha validità di un anno con decorrenza dal 14-01-2013, data di pubblicazione del nominativo dell'incaricato, dell'oggetto e del relativo compenso sul sito istituzionale dell'Ente stipulante.

Art. 6
Compenso

A fronte delle prestazioni previste dagli articoli precedenti, previa verifica del loro esatto adempimento, il committente corrisponderà al collaboratore un compenso complessivo di euro 4.193,00 esente IVA ai sensi dell'art. 10, comma 18, del DPR 633/72 e art. 6, comma 10, L. n. 133/99 e s.m.i.

Il superiore compenso previsto per gli adempimenti previsti dal presente disciplinare è comprensivo anche delle spese per l'acquisto di tutti i mezzi tecnico-sanitari che si dovessero rendere necessarie nonché di tutte le spese vive di viaggio, di vitto, alloggio, per il tempo passato fuori dall'ufficio, di eventuale altro personale d'aiuto.

L'Amministrazione Comunale dovrà fornire al professionista la documentazione che risulti necessaria per l'espletamento dell'incarico.

Il Corrispettivo dovuto al Medico Competente sarà liquidato con scadenza semestrale.

Le parti concordano l'esclusione del pagamento di rimborsi spese e di qualsiasi indennità di fine rapporto. Per la richiesta di visite mediche aggiuntive per personale non rientranti nel numero dei dipendenti di cui sopra sarà corrisposto un compenso unitario forfetario di € 18,00.

Art. 7
Tempi di esecuzione delle prestazioni

Il professionista si impegna ad effettuare gli accertamenti sanitari di cui valuta la necessità, e quelli richiesti da disposizioni normative o direttamente dall'amministrazione, nel più breve tempo possibile, tenuto anche conto della urgenza e gravità del caso, e comunque entro **e non oltre 3 giorni** da quando ne ha avuto richiesta, cognizione o notizia.

Deroghe potranno essere concesse in caso di accertamenti sanitari periodici e/o di routine che interessino molti lavoratori.

Per tutte le altre prestazioni richieste ai sensi della presente convenzione e non previste dai precedenti commi, il professionista s'impegna a rispettare i tempi indicati dall'Amministrazione. L'Amministrazione s'impegna a mettere a disposizione del professionista un locale sito nel Comune di Ribera.

Art. 8
Conclusione del contratto - Recesso

Il contratto individuale si conclude nei seguenti casi:

- per scadenza del termine concordato;
- per recesso in caso di inadempienze contrattuali.

Inadempienze gravi rispetto agli obblighi contrattuali comportano il diritto della controparte di risolvere il presente contratto.

La parte che intende recedere deve darne comunicazione alla controparte indicando i motivi e invitandola a rimuovere le cause entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione.

Qualora le cause non vengono rimosse nei 15 giorni successivi il contratto si intenderà risolto.

In caso di recesso del committente è fatto salvo il diritto al pagamento delle attività espletate dal collaboratore.

Art. 9
Controversie


Per qualsiasi controversia che dovesse eventualmente insorgere, concernente l'interpretazione e/o l'esecuzione del presente contratto, sarà competente il Foro di Sciacca.

Art. 10
Trattamento dei dati personali

Il collaboratore autorizza il Comune di Ribera al trattamento dei propri dati personali e alla loro trasmissione ad altri soggetti o enti ai fini dell'espletamento della prestazione e al pagamento dei compensi nel rispetto degli obblighi di sicurezza e riservatezza previsti dalla legge.

Letto, approvato e sottoscritto

Il Committente



La società MEDI-LAV s.r.l. e Medico competente

